



**COSA SI INTENDE PER RIFIUTO?** Il D.lgs. n.152/06 definisce, (riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE) come rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; se un bene o un materiale viene classificato come rifiuto, successivamente verrà codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

### COME SONO CLASSIFICATI I RIFIUTI?

Dal 1 gennaio 2021 la nuova formulazione rimanda alla definizione di cui all'art. 183 c.1 lettera b-ter. I rifiuti sono classificati in base all'origine: RIFIUTI URBANI la cui gestione spetta al Comune e RIFIUTI SPECIALI la cui gestione spetta al produttore. In base alle caratteristiche di pericolosità: IN RIFIUTI NON PERICOLOSI E RIFIUTI PERICOLOSI.

### QUALI SONO I RIFIUTI URBANI?

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5."

Rispetto quindi alla precedente versione della normativa sono ora rifiuti urbani:

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni) che prima rientravano nelle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti di cui alla precedente versione dell'art. 185;

i rifiuti indicati nell'allegato L-quater (cioè carta, plastica, legno, vetro, metalli, imballaggi, tessili, rae, ingombranti, ..) prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (quasi tutte le attività artigianali, commerciali e di servizio).

*Con la lettera b-sexies) il legislatore specifica inoltre che: "i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione."*

**QUALI SONO I RIFIUTI SPECIALI?** Con le modifiche di cui al D.L. 3 settembre la nuova definizione di rifiuto speciale deve include:

- "a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile (definizione di imprenditore agricolo), e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (definizione di sottoprodotto);"

Sono inoltre rifiuti speciali, se diversi da quelli urbani (comma 2 art. 183):

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;





f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;”

Infine sono classificati come rifiuti speciali:

“g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

**COSA NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEI RIFIUTI?** Alcune “sostanze” sono escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e pertanto non si devono assoggettare alle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti. Per le aziende agricole, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative, sono in particolare esclusi:

Le acque di scarico (eccettuato i rifiuti allo stato liquido): in tal caso si applica la disciplina sugli scarichi;

le carogne e le materie fecali (letame, liquame, in tal caso si applica la disciplina regionale sulla produzione, trattamento, stoccaggio e utilizzo dei reflui zootecnici) ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

### QUALI SONO I PRINCIPALI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DELLE ATTIVITA' AGRICOLE?

|  |   |
|--|---|
| <p>Rifiuti derivanti dall'utilizzo di mezzi tecnici quali <b>fitofarmaci, diserbi, sacchi seme trattato</b>. Devono essere considerati rifiuti speciali pericolosi, possono altresì essere considerati rifiuti speciali non pericolosi solo dopo essere stati opportunamente “bonificati”. Tale trattamento prevede che il contenitore sia accuratamente sciacquato e l'acqua di lavaggio sia riutilizzata per il trattamento fitosanitario.</p> |  |
| <p><b>Olio Esausto (da motori, circuiti idraulici, trasmissioni e ingranaggi)</b> La gestione degli oli esausti e altri rifiuti analoghi deve rispettare le norme di sicurezza indicate nel paragrafo del manuale dedicato agli oli esausti.</p>   |  |
| <p><b>Filtri olio e gasolio Esausti</b><br/>Si raccomanda che i filtri dell'olio vengano raccolti e consegnati all'interno di contenitori che non permettano la dispersione dell'olio.</p>   |   |
| <p><b>Batterie (trattori, autocarri, muletti)</b><br/>Le batterie esauste devono essere raccolte e smaltite come indicato nell'apposito paragrafo del presente manuale. Le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto: per sicurezza si raccomanda di collocarle, in attesa di smaltimento, all'interno di contenitori in plastica a tenuta o in imballaggi non attaccabili dall'acido.</p>             |  |
| <p><b>Rifiuti da Attività Veterinaria</b> (Rifiuti legati al trattamento e prevenzione delle malattie negli animali) devono essere raccolti in appositi contenitori</p>  |  |

### QUALI SONO I PRINCIPALI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLE ATTIVITA' AGRICOLE?

|  |   |
|--|---|
| <p><b>RIFIUTI PLASTICI</b><br/>- Teli, teloni (di pacciamatura e per serre, fasciature rotoballe) deteriorati - Geomembrane (PVC, HDPE, PP) per impermeabilizzazioni - Reggette, corde, nastri (PE, PP) di supporto coltivazioni, cordino agricolo (PP) per legature imballaggi - Reti estruse (per raccolta olive, sostegno etc.) deteriorate (PP) - Reti tessute (antigrandine, ombreggianti, frangivento) deteriorate (HDPE) - Film insilaggio deteriorati (PE) - Tubi per irrigazione, manichette deteriorati;</p> |  |
| <p><b>IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI</b><br/>Sacchi concime in vari materiali</p>   |  |





|   |   |
|---|---|
| <b>IMBALLAGGI IN PLASTICA</b><br>- Flaconi, taniche e altri contenitori in plastica, film plastici a uso imballaggio (PE, PP, PS) |   |
| <b>STRATI FILTRANTI VINO/OLIO</b> (Utilizzo di mezzi tecnici per la filtrazione dei vini e degli oli vegetali)                    |  |

**CODICI CER ED EER: QUAL È LA DIFFERENZA?** EER - L'acronimo EER sta per Elenco Europeo Rifiuti, un catalogo dove sono identificati tramite un codice tutti i rifiuti. CER - L'acronimo CER sta per Codice Europeo Rifiuti ed indica ogni singolo rifiuto individuato specificatamente mediante un codice a sei cifre. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre, alle quali è attribuita una descrizione (es. 15.01.06 Imballaggi in materiali misti).

### COME DEVONO ESSERE STOCCATI I RIFIUTI NELLE IMPRESE AGRICOLE?

**Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali NON pericolosi** effettuato all'interno del luogo di produzione deve rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere rispettati i quantitativi ed i termini di deposito massimi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006, riportati al precedente punto 1, lettera a). In particolare non potranno essere depositati più di **30 mc** di rifiuti non pericolosi; in caso di superamento di tale limite gli stessi devono essere avviati allo smaltimento o al recupero con **cadenza trimestrale**. In ogni caso **almeno una volta all'anno**, indipendentemente dai quantitativi depositati i rifiuti vanno avviati allo smaltimento o al recupero. Il mancato rispetto di tali disposizioni fa sì che il deposito venga classificato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, come **discarica abusiva**;
- il deposito deve essere effettuato per tipologie di rifiuti omogenei, ciò anche al fine di consentire l'agevole smaltimento e/o recupero degli stessi ed evitare operazioni di cernita prima dell'avvio allo smaltimento e/o recupero stessi;
- il luogo di deposito non deve essere accessibile a persone diverse dagli addetti appositamente individuati dalle strutture competenti per la gestione dello stesso.

**Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi** effettuato all'interno del luogo di produzione deve rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere rispettati i quantitativi ed i termini di deposito massimi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006 riportati al precedente punto 2, lettera a). In particolare non potranno essere depositati più di **10 mc** di rifiuti pericolosi; in caso di superamento di tale limite gli stessi devono essere avviati allo smaltimento o al recupero con **cadenza bimestrale**. In ogni caso almeno **una volta all'anno**, indipendentemente dai quantitativi depositati i rifiuti vanno avviati allo smaltimento o al recupero. Il mancato rispetto di tali disposizioni fa sì che il deposito venga classificato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, come **discarica abusiva**;
- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto anche occasione di rifiuti pericolosi incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- se il deposito temporaneo di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in una stessa unità di produzione di rifiuti pericolosi vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In





ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi, devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

e) se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;

f) i recipienti mobili devono essere provvisti di: - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

g) allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporanei, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. Quanto sopra in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di deposito delle sostanze pericolose;

h) i recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari i recipienti anche se bonificati che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

i) il luogo di deposito non deve essere accessibile a persone diverse dagli addetti appositamente individuati dalle strutture competenti per la gestione dello stesso.

#### DOVE SI SMALTISCONO I RIFIUTI DELLE IMPRESE AGRICOLE?

I rifiuti speciali (pericolosi e non) vanno eliminati:

- tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione (con tutta probabilità con il D.L. 22 settembre 2020 n. 116 alcune convenzioni verranno riviste e modificate);

- conferendoli a ditte autorizzate allo smaltimento e al recupero.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico dell'agricoltore/produttore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

#### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI AGRICOLTORI?

Gli adempimenti previsti dal D.lgs. 152/06 a carico dei produttori agricoli riguardano in particolare:

a) ~~La tenuta dei registri di carico e scarico~~ (non dovuto dal 02/02/2016 art. 69 Legge 28 dicembre 2015, n. 221);

b) il formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti prodotti (F.I.R.) che deve accompagnare il trasporto del rifiuto fino al centro di raccolta;

c) l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, alla speciale sezione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi fino a 30 litri o 30 chili giornalieri.

Le imprese agricole (quelle ricomprese dall'art. 2135 del Codice civile) non sono tenute a presentare il M.U.D., ovvero il **modello con il quale vanno denunciati i rifiuti prodotti, smaltiti o avviati a recupero nell'anno precedente la dichiarazione.** (fonte ecocamere, portale delle camere di commercio italiane)

Alcuni degli adempimenti sopra esposti potrebbero essere agevolati con apposite convenzioni con ditte che effettuano smaltimento dei rifiuti.





## **GLI AGRICOLTORI SONO TENUTI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCRICO DEI RIFIUTI? (fonte ecocamere)**

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e all'obbligo di dichiarazione MUD con una delle seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 18

I soggetti sopra indicati non sono quindi tenuti alla presentazione del MUD.

## **C'È UNA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE O DETENTORE DI RIFIUTI?**

La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei casi indicati nel comma 4 e 5 dell'art. 188 come modificato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare:

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (c.4 lettera a) se c'è una apposita convenzione;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alla gestione, a condizione che il detentore abbia ricevuto la IV copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (data inizio trasporto) o, scaduto il termine, abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti (vedi regione per regione) della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti il termine di tre mesi è elevato a sei e la comunicazione va effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma (c.4 lettera b);
- conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), a condizione che il produttore/detentore (oltre alla IV copia del FIR) abbia ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione), sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata (comma 5).

## **IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMPRESE AGRICOLE?**

Come sopra citato ai sensi dell'articolo 69 comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Tuttavia, la ditta è tenuta all'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti nella categoria 2bis (rifiuti prodotti dalla propria attività con mezzi propri).

L'art. 2135 del Codice civile definisce l'imprenditore agricolo come "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali (compresi gli apicoltori) e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,





commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

## COME ISCRIVERE, MODIFICARE O CANCELLARE UNA DITTA ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI?

- Accedere al sito internet: [www.albonazionalegestoriambientali.it/](http://www.albonazionalegestoriambientali.it/)  
- Cliccare “LOGIN” – IMPRESA e se si ha già la password, inserire il codice fiscale ( o partita IVA) e la password, altrimenti richiederla nuova nella voce “Password dimenticata? Nuova Impresa? Clicca qui”. Quando si è all'interno della propria sezione, selezionare la voce “Pratiche Agest” – “Accedi ad Agest Telematico”. A questo punto si deve creare una nuova istanza e si procede con l'iscrizione o la variazione della ditta.

**VERSAMENTI:** Per le iscrizioni alla categoria 2bis (trasporto dei propri rifiuti) sono richiesti dal sistema:

-€ 10 per i diritti di segreteria e € 16 per la marca da bollo per la domanda  
Successivamente verranno richiesti dalla sezione € 168 per la tassa di concessione governativa, intestati all'agenzia delle entrate sul c/c/p 8003, una seconda marca da bollo di € 16 (pagamento tramite Mav e Carta di Credito) per il provvedimento definitivo e i diritti annuali che verranno calcolati e comunicati solo al momento della chiusura dell'istanza (anche questi devono essere versati tramite Mav o Carta di Credito direttamente nell'area riservata).

Per le variazioni alla categoria 2bis sono richiesti dal sistema:

-€ 10 per i diritti di segreteria e € 16 per la marca da bollo per la domanda. Occorrerà un'ulteriore marca da bollo da € 16 che può anche essere versata tramite Mav o Carta di Credito. Fonte: Camere di Commercio delle Marche.

**I CONTENITORI VUOTI DERIVANTI DA TRATTAMENTI FITOSANITARI AFFIDATI A TERZI?** Salvo diverso accordo tra le parti i contenitori vuoti vengono smaltiti dal contoterzista (circolare interpretativa n. 5 del 30/12/2015 della Regione Marche).

**ESISTONO SANZIONI?** Si esistono sanzioni (art. 258 del d.Lgs 152/2006)

### ESISTE UNA DISCIPLINA DELL'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI?

Sì, si rimanda ad una attenta lettura della linea guida redatta dal CONAI – Consorzio nazionale imballaggi (agg. 17 febbraio 2021)  
<http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/>



*Nota finale relativa all'elaborato: il testo seppur redatto con cautela ed attenzione, rappresenta un punto di vista dello scrivente. Si raccomanda di considerarlo come un contributo alla conoscenza di ognuno. Si declina ogni responsabilità per possibili errori o inesattezze.*

